



Protocollo RC n. 1957/12

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2012)

L'anno duemiladodici, il giorno di venerdì tre del mese di febbraio, alle ore 10,20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNO GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 DE PALO GIANLUIGI.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 CORSINI MARCO.....	“		

Sono presenti gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Corsini, Gasperini, Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto l'Assessore Aurigemma entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 34

Autorizzazione alla Società AMA S.p.A. all'emissione degli avvisi di pagamento in acconto (bollettazione) per l'anno 2012 e proroga della Convenzione tra Roma Capitale e la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011.

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000, ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in società per azioni AMA S.p.A. ed ha affidato ad AMA S.p.A. la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'azienda Speciale AMA, nonché la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;

Che, ai sensi del citato articolo 49, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

Che con la suddetta deliberazione la Società AMA S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per gli anni 2003, 2004 e 2005;

Che, successivamente, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009, è stata rinnovata la Convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa, per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011 è stato confermato che le attività riguardanti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sono disciplinate, per l'anno 2010, dalla Convenzione con la Società AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010, in ragione della natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che, pertanto, le attività riguardanti l'applicazione, l'accertamento e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997 sono state regolate nell'anno 2010 dalla Convenzione con la Società AMA S.p.A., approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010;

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011 è stata approvata, relativamente all'annualità 2011, la Convenzione con la Società AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 6 luglio 2011 è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2011 e la determinazione della misura della tariffa rifiuti per l'anno 2011;

Considerato che l'articolo 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare generale degli Enti Locali individua i principi cui gli enti devono conformarsi per l'affidamento, mediante convenzione, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi a società a capitale interamente pubblico, nel rispetto della normativa sui servizi pubblici locali vigente;

Che, in particolare, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, l'articolo 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che aveva in

parte modificato l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113;

Che l'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha definito le nuove modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, investendo anche gli affidamenti in essere accordati secondo modalità non conformi con le nuove disposizioni;

Che il comma 1 del citato articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011 dispone che gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;

Che il comma 2 del citato articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011 dispone che, una volta effettuata la verifica della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici, l'Ente Locale deve adottare una deliberazione quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio;

Che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 4, del D.L. n. 138 del 2011, come modificato dall'articolo 25 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, la deliberazione quadro deve essere adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e deve essere inviata all'Autorità stessa per il parere obbligatorio entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012;

Che ai sensi del comma 32 dell'articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011, come modificato dal comma 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 1 del 2012, gli affidamenti diretti relativi ai servizi cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

Che, pertanto, l'Amministrazione Capitolina deve procedere alla predisposizione della deliberazione quadro sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali da sottoporre al parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato entro il 31 dicembre 2012;

Che entro tale data dovrà essere indetta l'eventuale gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ipotesi in cui non sussistano benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio;

Considerato inoltre che, ai sensi del comma 32-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011, come inserito dal comma 7 dell'articolo 25 del D.L. n. 1 del 2012, deve essere garantita la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per cui i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali devono assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza;

Che, nelle more dell'approvazione della deliberazione quadro sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, vi è la necessità di garantire, anche per l'anno 2012, la continuità del servizio di accertamento e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti

urbani ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, assicurando il mantenimento delle conoscenze e delle procedure in essere presso la Società AMA S.p.A. attraverso la proroga della Convenzione con la Società AMA S.p.A. approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011;

Che, in ragione della natura tributaria del prelievo tariffario, la Società AMA S.p.A. deve assicurare certezza e qualità nella riscossione della tariffa attraverso l'attività di acquisizione, revisione e aggiornamento della banca dati degli utenti, la puntuale rendicontazione dei flussi di incasso, distinti per anni di competenza, ed il continuo monitoraggio dei crediti con particolare riguardo alle cosiddette grandi utenze;

Che, in particolare, la Società AMA S.p.A. deve trasmettere i flussi informativi di cassa finalizzati al rispetto delle disposizioni dettate dal T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 2000), nonché da regolamenti, circolari, procedure ed indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale, secondo la relativa tempistica, onde consentire all'Amministrazione di Roma Capitale di rispettare la regolarizzazione in bilancio dell'entrata e tutti i corrispondenti adempimenti contabili;

Che, in tale contesto normativo, per garantire la continuità nell'erogazione del servizio da parte di AMA S.p.A., appare necessario attribuire certezza, in termini di cassa, all'entrata derivante dalla tariffa rifiuti che deve coprire i costi di gestione del servizio;

Che attraverso l'emissione degli avvisi di pagamento in acconto (bollettazione), secondo i criteri e le modalità previste nel Piano Finanziario approvato nell'anno 2011, è possibile reperire le risorse finanziarie necessarie per coprire i costi di gestione del servizio del primo semestre 2012;

Che, conseguentemente, nelle more dell'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina, per l'anno 2012, del Piano Finanziario di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158 del 1999, stante l'invarianza nel metodo di calcolo della tariffa rifiuti, si reputa autorizzare la Società AMA S.p.A. all'emissione degli avvisi di pagamento in acconto (bollettazione) nel 2012, sulla base delle tariffe risultanti dal Piano Finanziario approvato nel 2011 con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 6 luglio 2011;

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il DECRETO del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 48 del 6 luglio 2011;

Visto l'articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'articolo 25 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1;

Considerato che, in data 31 gennaio 2012 il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Preso atto che, in data 31 gennaio 2012, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione

dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 1° febbraio 2012, il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Previti”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di autorizzare la Società AMA S.p.A., nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del Piano Finanziario di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, all’emissione degli avvisi di pagamento in acconto (bollettazione) per l’anno 2012, sulla base delle tariffe risultanti dal Piano Finanziario approvato nell’anno 2011 con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 48 del 6 luglio 2011;
- di prorogare, conseguentemente, la Convenzione tra Roma Capitale e la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ex articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 212 del 22 giugno 2011, sino alla data del 31 dicembre 2012, al fine di poter assicurare la continuità allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale e mantenendo inalterate le condizioni ivi previste.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

C. Lamanda

IL SEGRETARIO GENERALE

L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
3 febbraio 2012.
Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....